





**REGOLAMENTO (CE) N. 552/2007 DELLA COMMISSIONE  
del 22 maggio 2007**

**che stabilisce l'importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro nel settore dell'olio d'oliva e fissa, per il 2007, i massimali di bilancio per l'attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, e che modifica il suddetto regolamento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 64, paragrafo 2, l'articolo 70, paragrafo 2, l'articolo 110 *decies*, paragrafi 3 e 4, l'articolo 143 *ter*, paragrafo 3 e l'articolo 145, lettera i),

considerando quanto segue:

- (1) Per gli Stati membri che attuano nel 2007 il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2007 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli da 66 a 69 dello stesso regolamento, alle condizioni previste al titolo III, capitolo 5, sezione 2, del regolamento medesimo.
- (2) Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2007 dell'opzione di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2007 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti esclusi dal regime di pagamento unico.
- (3) È opportuno modificare l'importo massimo dell'aiuto per gli oliveti di cui all'articolo 110 *decies*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, in funzione della riduzione del valore del coefficiente di cui al terzo comma della stessa disposizione, nonché della trattenuta applicata ai sensi del paragrafo 4 del suddetto articolo, notificati dagli Stati membri interessati. Occorre adeguare di conseguenza i massimali nazionali indicati nell'allegato VIII *bis* del suddetto regolamento.
- (4) Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2007 una volta detratte, dai massimali di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003, i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli da 66 a 70 del medesimo regolamento.
- (5) Per gli Stati membri che applicheranno nel 2007 il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo IV *bis* del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annue per il 2007, in conformità dell'articolo 143 *ter*, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
- (6) Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicheranno nel 2007 il regime del pagamento unico per superficie, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, ai sensi dell'articolo 143 *ter bis* del regolamento (CE) n. 1782/2003, sulla base delle loro comunicazioni.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).

**▼B**

- (7) È opportuno stabilire l'importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro elaborati dalle organizzazioni di operatori riconosciute nel settore dell'olio di oliva, in funzione del coefficiente di prelievo di cui all'articolo 110 *decies*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, notificato dagli Stati membri interessati.
- (8) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1782/2003.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I massimali di bilancio per il 2007, di cui agli articoli da 66 a 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato I del presente regolamento.
2. I massimali di bilancio per il 2007, di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato II del presente regolamento.
3. I massimali di bilancio per il 2007, per il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato III del presente regolamento.
4. Le dotazioni finanziarie annue per il 2007 di cui all'articolo 143 *ter*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelle indicate nell'allegato V del presente regolamento.
5. Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania e della Slovacchia, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero nel 2007, di cui all'articolo 143 *ter bis*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato V del presente regolamento.

*Articolo 2*

L'importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro elaborati da operatori riconosciuti nel settore dell'olio d'oliva, ai sensi dell'articolo 110 *decies*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è fissato come segue:

	<i>milioni di EUR</i>
Grecia	11,098
Francia	0,576
Italia	35,991

*Articolo 3*

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue.

- 1) All'articolo 110 *decies*, paragrafo 3, primo comma, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

	<i>«milioni di EUR</i>
Spagna	103,14
Cipro	2,93»

**▼B**

2) Nell'allegato VIII *bis*, le colonne relative a Malta e alla Slovenia sono sostituite dalle seguenti:

«Anno civile	Malta	Slovenia
2005	670	35 800
2006	830	44 184
2007	1 668	59 026
2008	2 085	73 618
2009	2 502	87 942
2010	2 919	101 959
2011	3 336	115 976
2012	3 753	129 993
2013	4 170	144 110
2014	4 170	144 110
2015	4 170	144 110
2016 e anni successivi	4 170	144 110»

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



## ALLEGATO I

## MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI DA 66 A 69 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

## Esercizio 2007

		BE	DK	DE	EL	ES	FR	IT	NL	AT	PT	SI	FI	SE	UK
		Fiandre													Scozia
Pagamenti per superficie per i seminativi						372 670	1 154 046								
Pagamento supplementare per il grano duro						42 025	14 820								
Premio per vacca nutrice		77 565				► M1 261 153 ◄	► M2 734 416 ◄			70 578	► M1 78 695 ◄				
Supplemento al premio per vacca nutrice		19 389				► M1 26 000 ◄	► M2 0 ◄			99	► M1 9 462 ◄				
Premio speciale per i bovini			33 085									5 038	24 420	37 446	
Premio all'abbattimento, animali adulti						47 175	101 248		62 200	17 348	8 657				
Premio all'abbattimento, vitelli		6 384				560	79 472		40 300	5 085	946				
Premio per pecora e per capra			855			183 499					21 892	346	600		
Premio per pecora							66 455								
Premio supplementare per pecora e per capra						55 795					7 184	119	200		
Premio supplementare per pecora							19 572								
Aiuto per superficie per il luppolo				2 277			98			27		99			
Articolo 69, tutti i settori															3 398
Articolo 69, seminativi					47 323			141 712			1 878		5 840		
Articolo 69, riso											150				
Articolo 69, carni bovine					8 810	54 966		28 674			► M1 1 681 ◄	2 970	10 118		29 800
Articolo 69, carni ovine e caprine					12 615			8 665			616				
Articolo 69, cotone						13 432									
Articolo 69, olio di oliva					22 196						5 658				
Articolo 69, tabacco					7 578	2 353									
Articolo 69, zucchero					2 246	17 568		8 160			1 104				
Articolo 69, prodotti lattiero-caseari						19 763									

(migliaia di EUR)

▼ M1

## ALLEGATO II

**MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 70 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003**

**Esercizio 2007**

*(in migliaia di euro)*

	Belgio	Grecia	Spagna	Francia	Italia	Paesi Bassi	Portogallo	Finlandia
Articolo 70, paragrafo 1, lettera a)								
Aiuto alle sementi	1 397	1 400	10 347	2 310	13 321	726	272	1 150
Articolo 70, paragrafo 1, lettera b)								
Pagamenti per i seminativi			23					
Aiuto per i legumi da granella			1					
Pagamento specifico per il riso				3 053				
Aiuto per il tabacco							166	
Premi per i prodotti lattiero-caseari							12 608	
Pagamenti supplementari ai produttori di latte							6 254	

▼ B

## ALLEGATO III

## MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

Esercizio 2007

*(migliaia di EUR)*

Stato membro	
Belgio	488 660
Danimarca	987 356
Germania	5 693 330
Grecia	2 069 049
Spagna	3 542 583
Francia	6 107 448
Irlanda	1 337 919
Italia	3 612 988
Lussemburgo	37 051
Malta	1 668
Paesi Bassi	730 632
Austria	643 956
Portogallo	► <u>MI</u> 413 774 ◀
Slovenia	50 454
Finlandia	521 285
Svezia	714 201
Regno Unito	3 931 186

**▼B***ALLEGATO IV***DOTAZIONI FINANZIARIE ANNUE PER IL REGIME DI PAGAMENTO  
UNICO PER SUPERFICIE****Esercizio 2007***(migliaia di EUR)*

Stato membro	
Bulgaria	202 097
Repubblica ceca	355 384
Estonia	40 503
Cipro	19 439
Lettonia	55 815
Lituania	147 781
Ungheria	509 562
Polonia	1 145 834
Romania	440 635
Repubblica slovacca	147 342



**▼B***ALLEGATO V***IMPORTI MASSIMI DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER LO ZUCCHERO DI CUI ALL'ARTICOLO 143 *ter bis* DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003****Esercizio 2007***(migliaia di EUR)*

Stato membro	
Repubblica ceca	24 490
Lettonia	5 164
Lituania	8 012
Ungheria	31 986
Polonia	122 906
Romania	1 930
Repubblica slovacca	14 762